



GRUPPO PD

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

On. Antonio Aurigemma

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: Tutela dell'incolumità dei cittadini laziali dalle aggressioni dei cani

PREMESSO CHE

ogni anno si verificano sul territorio regionale diversi casi di aggressioni a persone da parte di cani, con esiti spesso molto gravi e in alcuni casi fatali, come nel caso del giovane *runner* di Manziana, ucciso da tre rottweiler nel febbraio 2024, e della giovane di origini nigeriane, uccisa da un branco di cani da guardia a Latina nel gennaio 2025;

PRESO ATTO CHE

risulta vigente nel Lazio la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 33, recante “Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci”;

la suddetta legge regionale prevede per alcune razze canine (pitbull, staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, bullmastiff, dogo argentino, dogue de Bordeaux, fila brasileiro, cane corso e loro incroci), nonché per i cani appartenenti alle restanti razze che abbiano morso o commesso aggressioni nei confronti di persone:

- l'iscrizione in un registro regionale;
- l'obbligo del conseguimento di un patentino per il padrone, all'esito della frequenza di un corso organizzato dalla Regione per il tramite dei servizi veterinari delle ASL;

- l'obbligo di sottoporre il cane a visita veterinaria ogni 12 mesi presso i servizi veterinari delle ASL, onde verificarne l'eventuale pericolosità e sottoporlo in tal caso a controlli più stringenti;
- l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di inosservanza dei suddetti obblighi;

RILEVATO CHE

nonostante la sua vigenza formale, la l.r. 33/2003 pare non essere attualmente applicata nella Regione Lazio;

ACCERTATO CHE

l'Associazione TIPAM – ETS (Tutela dell'Impatto Pubblico degli Animali Mal Gestiti) ha avviato una raccolta firme indirizzata alla Regione Lazio per chiedere che “vengano chiariti i motivi per cui la Legge Regionale Lazio n. 33/2003 non risulta applicata, nonostante la sua vigenza formale, e che vengano rimossi gli ostacoli che ne hanno impedito l'attuazione;

VERIFICATO CHE

in base alle informazioni acquisite dalla scrivente, risulta che la l.r. 33/2003 non verrebbe attualmente applicata sulla scorta del parere n. prot. 19877 del 16/03/2010, espresso all'epoca dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi, alla luce dell'entrata in vigore dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009: “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani”;

nel suddetto parere “si ritiene che l'ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009 trovi immediata applicazione nella Regione, con effetto derogatorio rispetto alla diversa disciplina regionale esistente in materia”;

CONSTATATO CHE

l'ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009, cui il parere si riferisce, è stata successivamente superata dall'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013, di pari oggetto, la cui validità è stata prorogata di anno in anno e da ultimo da parte dell'ordinanza ministeriale 10 luglio 2025 fino al 4 settembre 2026;

CONSIDERATO CHE

rispetto alla l.r. 33/2003 l'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013, tutt'ora vigente in forza dell'ultima proroga di cui all'ordinanza ministeriale 10 luglio 2025, non sembra garantire maggiore tutela alla sicurezza e all'incolumità pubblica, dal momento che prevede l'obbligo di svolgimento di percorsi formativi per i proprietari e visite veterinarie comportamentali periodiche non "ex ante" - come la legge regionale - ma solo "ex post", cioè solo per quei cani che si siano già resi protagonisti di "episodi di morsicatura o di aggressione", senza prevedere peraltro sanzioni a carico dei soggetti inadempienti;

EVIDENZIATO CHE

l'inadeguatezza dell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 a tutelare l'incolumità pubblica ha portato il Consiglio regionale della Lombardia ad approvare in data 24 giugno 2024 una proposta di legge parlamentare, di contenuto sostanzialmente analogo alla l.r. 33/2003 vigente nel Lazio, attualmente all'esame delle Camere;

per la medesima valutazione di inadeguatezza della normativa vigente risultano pendenti in Parlamento almeno altri sei progetti di legge di analogo contenuto, volti a superare l'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e a tutelare maggiormente l'incolumità pubblica dai cani potenzialmente pericolosi;

CONSIDERATO CHE

l'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013, tutt'ora vigente in forza dell'ultima proroga di cui all'ordinanza ministeriale 10 luglio 2025, non ha alcuna efficacia abrogativa della normativa regionale vigente e avrebbe un'efficacia derogatoria limitatamente alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, ove le garantisse in maniera rafforzata rispetto alla normativa regionale;

RITENUTO CHE

le esigenze di tutela della salute e dell'incolumità pubblica sul territorio regionale, unitamente alle esigenze di certezza del diritto, richiedano un chiarimento da parte della Regione in merito alla vigenza e applicabilità della l.r. 33/2003 e comunque l'attivazione degli organi regionali competenti nelle sedi opportune per l'adozione di una normativa di maggior tutela rispetto all'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013;

INTERROGA

il Presidente della Regione per sapere quali iniziative intenda intraprendere al fine di ottenere una maggiore tutela dell'incolumità pubblica e della salute dei cittadini laziali rispetto alle aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi, anche attraverso l'applicazione della legge regionale n. 33 del 2003, recante "Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci".

Avv. Eleonora MATTIA